



*Comune di Galliera*  
*Provincia di Bologna*

**ORDINANZA**  
**n. 11 del 27/04/2020**

**OGGETTO: ISTITUZIONE AREA MERCATO/I RECINTATO/I A MERCEOLOGIA ESCLUSIVA PER LA VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI IN PIAZZA EROI DELLA LIBERTA', SAN VENANZIO**

Emessa da: SINDACO

A firma di: ZANNI STEFANO

Soggetti destinatari: CORPO UNICO DI POLIZIA MUNICIPALE RENO GALLIERA - VIA FARISELLI 4 - 40016 SAN GIORGIO DI PIANO (BO)  
STAZIONE DEI CARABINIERI DI GALLIERA - VIA ROMA - 40015 GALLIERA (BO)  
ASSOCIAZIONE DEI COMMERCianti -  
ASSOCIAZIONI AGRICOLTORI -  
HERA SPA - VIALE BERTI PICHAT 2 INT.4 - 40100 BOLOGNA (BO)  
ALBO ON LINE -

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



# COMUNE DI GALLIERA

Città Metropolitana di Bologna

Sede Municipale: Piazza Eroi della Libertà n.1 – 40015 Galliera (Bo) - Tel  
051/6672911

PEC: [comune.galliera@pec.renogalliera.it](mailto:comune.galliera@pec.renogalliera.it) – sito web: [www.comune.galliera.bo.it](http://www.comune.galliera.bo.it)

**OGGETTO: ISTITUZIONE AREA MERCATO/I RECINTATO/I A MERCEOLOGIA ESCLUSIVA PER LA VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI IN PIAZZA EROI DELLA LIBERTA', SAN VENANZIO**

## IL SINDACO

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, con il quale è stato disposto che le attività di generi alimentari presenti nei mercati possono riprendere l'attività;

VISTO l'art. 8 c.3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 con il quale è stato disposto che “si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche d'intesa con il Ministro della Salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale”;

VISTO l'atto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 61 dell'11.04.2020 recante “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'art. 32 della Legge 23.12.1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19”, con il quale sono state disposte sul territorio regionale ulteriori misure di contenimento relative ai mercati;

VISTO il punto 1 lett. f) dell'atto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 66 dell'22.04.2020 dove è disposto: “Non sono sospesi .....in spazi pubblici stabilmente recintati o comunque perimetrati con strutture idonee a non consentire l'accesso all'area se non dagli ingressi autorizzati, i mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e i posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari i mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e i posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari, a condizione che la gestione del mercato sia disciplinata dal Comune, anche previo apposito accordo con i titolari dei posteggi, in modo da assicurare il rispetto dei punti 1, 4, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 10 aprile 2020, anche attraverso misure che garantiscano il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi”;

CONSIDERATO che a causa delle necessarie misure vigenti in materia di contenimento e di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 si sono create nel territorio comunale file di persone in prossimità dei negozi abilitati alla vendita di generi alimentari;

CONSIDERATA, pertanto, la opportunità di allargare l'offerta della stessa in questa eccezionale situazione, per meglio distribuire la possibilità di approvvigionarsi da parte della popolazione, nel rispetto delle norme di sicurezza dettate dalle autorità nazionali e regionali;



# COMUNE DI GALLIERA

Città Metropolitana di Bologna

Sede Municipale: Piazza Eroi della Libertà n.1 – 40015 Galliera (Bo) - Tel  
051/6672911

PEC: [comune.galliera@pec.renogalliera.it](mailto:comune.galliera@pec.renogalliera.it) – sito web: [www.comune.galliera.bo.it](http://www.comune.galliera.bo.it)

RITENUTE sussistenti in questa eccezionale situazione le condizioni per istituire mercati recintati su area pubblica a merceologia esclusiva (limitati alla vendita di prodotti alimentari ed ortofrutticoli) con la condizione che l'accesso sia regolamentato in modo da consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro, le ulteriori specifiche disposizioni previste dal provvedimento dal Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 66 del 22.04.2020, quali mercati, che in via temporanea si surrogano a quelli ordinari a merceologia alimentare e non alimentare previsti prima dell'attuale emergenza sanitaria;

RITENUTO che l'area pubblica più idonea per ubicazione, logistica e dotazioni già esistenti ad assolvere alla funzione di area mercatale in questa fase eccezionale, legata all'emergenza COVID-19, sia in Piazza Eroi della Libertà;

RITENUTO indispensabile dettare ulteriori prescrizioni e condizioni per consentire in via eccezionale lo svolgimento di queste attività alimentari su aree pubbliche recintate evitando ogni forma di assembramento a tutela della salute pubblica e al fine di evitare ogni forma di proliferazione del virus COVID-19;

CONSIDERATO che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, le Ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

VISTO l'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTO in particolare il punto 1. lett. g) e lettera f) rispettivamente del Decreto del Presidente della Regione Emilia – Romagna n. 61 dell'11.04.2020 e n. 66 del 22.04.2020;

## ORDINA

- 1) in via eccezionale, per il tempo legato alla durata dell'emergenza COVID-19 e sino ad eventuale ulteriore provvedimento in materia, che venga istituito in piazza Eroi della Libertà il mercato/posteggio isolato del MERCOLEDI' a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari, secondo risultanze di cui alla planimetria allegata;
- 2) potrà partecipare all'assegnazione dei posteggi il titolare di concessione di posteggio del mercato, che viene surrogato con il presente atto eccezionale temporaneo e provvisorio;
- 3) L'orario di svolgimento dell'attività di vendita al pubblico è previsto dalle ore 8:00 alle ore 13:30, con obbligo per le imprese di lasciare l'area pubblica entro le ore 14:00 per consentire le operazioni di pulizia dell' area.
- 4) Tenuto conto della particolare situazione di emergenza e della necessità di adottare modalità semplificate di partecipazione per venire incontro alle esigenze delle imprese interessate, la assegnazione dei posteggi saranno definite dalla amministrazione comunale tenuto conto della nuova planimetria e delle esigenze delle imprese che hanno bisogno di allacciarsi all'utenza elettrica;
- 5) L'area destinata al mercato dovrà essere attrezzata a cura dell'Amministrazione Comunale (utilizzando transenne od altri separatori) per garantire l'osservanza delle



# COMUNE DI GALLIERA

Città Metropolitana di Bologna

Sede Municipale: Piazza Eroi della Libertà n.1 – 40015 Galliera (Bo) - Tel  
051/6672911

PEC: [comune.galliera@pec.renogalliera.it](mailto:comune.galliera@pec.renogalliera.it) – sito web: [www.comune.galliera.bo.it](http://www.comune.galliera.bo.it)

misure di sicurezza sanitaria, in particolare la distanza interpersonale e la presenza di punti di ingresso ed uscita separati. Gli esercenti dovranno controllare che i clienti, che attendono il proprio turno all'esterno dell'area, rispettino la distanza interpersonale di almeno 1 metro e dovranno garantire il rispetto dell'allegato 5 del DPCM del 10/4/2020.

- 6) All'interno dell'area mercatale le persone acquirenti ed esercenti devono obbligatoriamente indossare la mascherina;
- 7) Per tutto quanto non previsto, si rinvia alle leggi, alla regolamentazione vigente relativa ai mercati e alle vigenti disposizioni in materia di contrasto e contenimento alla diffusione del Covid-19.
- 9) Tenuto conto che permane per quanto applicabile la regolamentazione dei mercati, si comunica che il prossimo venerdì 1 maggio non verranno svolti i mercati.
- 10) Gli effetti del presente atto decorrono dalla data di sua adozione.

## DISPONE

- di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet e pagina facebook dell'ente;
- di incaricare il Servizio Polizia Locale dell'Unione Reno Galliera della vigilanza sull'esecuzione del presente provvedimento;
- che copia della presente ordinanza sia trasmessa alla Polizia Locale dell'Unione Reno Galliera; alla locale stazione dei Carabinieri, alle Associazioni dei commercianti maggiormente rappresentative; alle Associazioni degli Agricoltori maggiormente rappresentative; a Hera spa.

## AVVERTE

Le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi di legge e dei regolamenti vigenti.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

Lì, 27 aprile 2020

**IL SINDACO**

F.to Stefano Zanni

(sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)